

## VERBALE DI ACCORDO

**per la richiesta di concessione della cassa integrazione guadagni in deroga ai sensi dell'art. 22 del D.L. 18/2020.**

Il giorno 24 del mese di aprile dell'anno 2020, utilizzando la modalità della videoconferenza, si sono incontrati:

- Karl Lagerfeld Italy II S.r.l., c.f. 09911110964, con sede legale a Milano (MI), in Largo Guido Donegani n. 2, in persona della sig.ra Renee Frederique Wanskink, nella sua qualità di Presidente del CDA e legale rappresentante della società, assistita dal procuratore speciale avv. Mattia Romano Giaroli
- e le Organizzazioni sindacali, segreterie nazionali e territoriali:
- FILCAMS CGIL rappresentata dalla sig.ra Vanessa Caccерini
- FISASCAT CISL rappresentata dal sig. Marco Demurtas
- UILTUCS rappresentata dal sig. Emilio Fagnoli

*(di seguito, la Società e le OO.SS. congiuntamente le "Parti")*

al fine di esaminare la situazione produttiva ed occupazionale, nonché le prospettive aziendali, in considerazione della comunicazione della Società di fare ricorso alla cassa integrazione in deroga ex art. 22 del D.L. n. 18/2020 per far fronte alla temporanea sospensione dell'attività connessa ai provvedimenti di contenimento della diffusione del Covid-19 e a seguito della richiesta di esame congiunto.

Le Parti hanno preso atto che la temporanea riduzione/sospensione dell'attività è dovuta all'emergenza sanitaria generata dalla rapida diffusione del virus, che ha determinato una drastica riduzione dei volumi di vendita, nonché dalla necessità di ottemperare ai provvedimenti legislativi che, al fine di evitare il contagio, hanno imposto alla Società di sospendere le attività di tutti i punti vendita.

A seguito del confronto, le Parti, dopo ampia discussione, hanno convenuto sulla necessità di fare ricorso al trattamento di integrazione salariale e hanno convenuto quanto segue:

1. L'intervento interesserà tutti i 51 lavoratori in forza elencati nominativamente nell'allegato 1 al presente verbale, che si intende sottoscritto e condiviso dalle Parti, indicati per appartenenza ai punti vendita suddivisi per Regione di svolgimento della prestazione di lavoro, che saranno sospesi dal lavoro fino ad un massimo di 40 ore settimanali, per un periodo presumibile di n. 9 settimane (nove), anche non consecutive, a decorrere dall'1 aprile 2020.
2. La riduzione delle ore avverrà di norma su base settimanale, con modalità di astensione su intere giornate o intere settimane e sarà proporzionata al fabbisogno di prestazioni

lavorative necessarie potendo arrivare sino alla sospensione totale a zero ore settimanali per i giorni in cui il punto vendita è chiuso a causa delle disposizioni della pubblica autorità, mentre ove vi è la possibilità di svolgimento dell'attività lavorativa, l'ammortizzatore sociale opererà a rotazione secondo l'effettivo fabbisogno lavorativo non astrattamente preventivabile in egual misura per tutti i punti vendita d'Italia.

3. Durante il periodo di sospensione i lavoratori sospesi potranno essere richiamati al lavoro con un preavviso di 24 ore.
4. Per il personale dipendente interessato sarà presentata domanda di integrazione salariale in deroga ai sensi dell'art. 22 del D.L. 18/2020, in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 marzo 2020 che prevede, per le aziende "pluri-localizzate" con unità produttive site in cinque o più Regioni sul territorio nazionale, un'attività di coordinamento ad opera dello stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
5. Gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di cassa integrazione in deroga saranno liquidati direttamente a cura dell'INPS come previsto dall'art. 22 del D.L. 18/2020 e dalla circolare INPS n. 47 del 28/03/2020.
6. Al fine di evitare l'impatto sociale che la fruizione della cassa in deroga determinerà, in termini di decurtazione della retribuzione dovuta all'applicazione del massimale, oltre alle difficoltà che il trattamento diretto da parte Inps determinerà sui tempi di pagamento, per favorire la continuità di reddito a tutti i lavoratori coinvolti nella sospensione o riduzione dell'orario, la Società si impegna a:
  - anticipare a maggio 2020 il pagamento della 14° mensilità;
  - anticipare a giugno 2020 il pagamento dei ratei della 13° mensilità maturati;
  - in caso di eventuale e specifica richiesta da parte dei lavoratori di cui sopra, anticipare il TFR maturato e accantonato in azienda, entro il limite del 30 % totale individuale, senza motivazioni specifiche e senza documentazione a supporto della richiesta.
7. I ratei relativi alle ferie, ai permessi ROL e alle Ex-festività, nonché i ratei di 13° e 14° mensilità, matureranno in misura piena, come condizione di miglior favore, per il periodo di godimento dell'ammortizzatore sociale.
8. Le Parti concordano nel confrontarsi nuovamente in caso di ulteriore proroga delle disposizioni contenute nella normativa in premessa, al fine di monitorare gli effetti delle misure qui concordate e valutarne l'implementazione o la riduzione. Inoltre si danno atto che non potendo procedere in data odierna alla consultazione dei lavoratori, viene concordata con le OO.SS la facoltà di recuperare la consultazione anche tramite la convocazione di assemblee sindacali con tutti i lavoratori.
9. Le Parti si danno atto che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di esame congiunto, si facciano salve anche retroattivamente, le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni di lavoro qui disposte e riconducibili



